

Riservata e confidenziale

Egr. Dott.
XXX S.p.A
Via, n. ..
Milano

Milano, 2008

IVA – SERVIZI DI RIPARAZIONE SU BENI INVIATI DA CLIENTE COMUNITARIO

Egr. Dott.,

sulla base delle informazioni ricevute, la Vostra società XXX S.p.A. ha stipulato un contratto di fornitura di servizi di riparazione di attrezzature tipo “.....” con una società cliente di diritto francese.

Sulla base di tale accordo, il cliente francese invia in Italia, presso XXX S.p.A, i beni in conto riparazione e, successivamente, XXX S.p.A procede a reinoltrarli al soggetto francese fatturando il servizio prestato.

Laddove, tuttavia, risulti “non possibile” ovvero “antieconomico” per la Vostra società provvedere alla riparazione, XXX S.p.A procede a “sostituire” fisicamente il pezzo difettoso e, conseguentemente, vende al cliente francese un nuovo pezzo, operando una vera e propria cessione intacomunitaria.

Sulla base della fattispecie sopra riportata, ci viene richiesto di delineare il corretto trattamento ai fini Iva dei servizi di riparazione e/o sostituzione prestati da parte di XXX S.p.A a favore del committente francese.

1. Ipotesi a) Servizio di riparazione attrezzature tipo “.....” prestato al cliente francese

Nel momento in cui XXX S.p.A riceve il bene da riparare accompagnato dalla relativa “bolla” di c/riparazione, dovrà procedere ad annotare su un’apposito registro il “carico” del bene in c/riparazione con tutti gli estremi del documento di trasporto.

Si ricorda che tale registro - da tenere con le medesime modalità proprie di tutti i registri Iva - è denominato “registro di movimentazione dei beni intracomunitari non traslativi della proprietà” e deve essere istituito e tenuto ai sensi dell’art. 50, comma 5, della Legge 427/93.

Una volta effettuata la lavorazione/riparazione, XXX S.p.A procederà a reinoltrare il bene al cliente francese annotando nel suddetto “registro di movimentazione dei beni intracomunitari”, lo “scarico” del bene riparato ed inviato al cliente francese.

La fattura relativa alla prestazione di riparazione sarà “non imponibile Iva” ex art. 40, comma 4-bis, del 331/93 (questa dicitura dovrà essere fisicamente riportata a piè di pagina della fattura da emettere al cliente finale).

Si rammenta che affinché l’operazione possa essere trattata in questo modo (quindi non imponibile con la dicitura sopra riportata) devono obbligatoriamente ricorrere tutte le seguenti condizioni essenziali:

- 1. effettivo invio dei beni riparati nel territorio tedesco (o comunque in altro stato membro UE);**

2. onerosità dell'operazione effettuata (in sostanza il servizio di riparazione non deve essere effettuato a titolo gratuito);

3. soggettività d'imposta dei soggetti coinvolti (cioè il cliente finale deve essere soggetto Iva).

In relazione agli obblighi Intrastat, gli stessi sussistono solo nel caso in cui XXX S.p.A abbia obblighi di presentazione mensile degli elenchi Intrastat, e comunque riguarderebbero solo la sezione statistica e non - anche - la sezione di carattere fiscale.

2. Ipotesi b) Riparazione del bene "non possibile" (ovvero "antieconomica) e cessione di bene nuovo

Nel caso in cui la riparazione non possa avvenire per "impossibilità concreta" ovvero "per antieconomicità" della medesima, XXX S.p.A si troverà nella situazione concreta di avere già "caricato" il registro di cui sopra e, pertanto, necessiterà di una documentazione che permetta di operare lo "scarico" dello stesso.

Ne consegue che, si dovrà instaurare uno scambio di corrispondenza commerciale tra XXX S.p.A ed il cliente francese finalizzata:

- a motivare le impossibilità tecniche (od inopportunità economiche) di riparare il bene;
e contestualmente
- a proporre la sua sostituzione con un "nuovo" bene da vendere.

Il cliente francese dovrà, pertanto, inviare a XXX S.p.A una fattura di vendita del bene non riparabile (valorizzando il bene al cd. "valore normale di mercato" - che può sintetizzarsi in un prezzo simbolico ovvero a titolo gratuito) con applicazione dell'Iva (TVA) francese; questo perché - in tal caso - verrebbe meno uno dei 3 requisiti sopra evidenziati come essenziali ai fini della classificazione di un'operazione come intracomunitaria, e cioè il trasferimento fisico del bene DA uno Stato membro Ue AD altro Stato membro (i beni in questione, infatti, sarebbero GIA' in Italia a seguito del precedente invio in c/riparazione).

Tale fattura, pertanto, dovrà essere "registrata" ed "autofatturata" (su propria carta intestata) da parte di XXX S.p.A con applicazione dell'Iva italiana sull'intero valore (imponibile + Iva francese) della fattura ricevuta dal cliente francese (è chiaro che se i valori di tale fattura fossero pari ovvero prossimi allo zero, tutta l'operazione descritta assume un mero valore "formale" che, pur tuttavia, dovrà essere assolta al fine di procedere allo scarico del registro ex art. 50, comma 5 DL 331/93).

Successivamente, in relazione al nuovo bene utilizzato in sostituzione, XXX S.p.A provvederà ad operare una normale cessione intracomunitaria ex art. 41 DL 331/93.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, porgo cordiali saluti.